

LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1984, N. 28

Superamento dell'emarginazione dei cittadini portatori di handicap.

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. ___ La Regione Calabria promuove l'istituzione e l'organizzazione di iniziative e di servizi atti a superare le condizioni di emarginazione delle persone handicappate.
2. ___ Gli interventi di cui alla presente legge hanno carattere integrativo rispetto ad ogni altro intervento previsto dalle leggi dello Stato e della Regione, compresi gli interventi sanitari

Art. 2
(Intervento e coordinamento per servizi non emarginanti)

1. ___ Gli Enti locali competenti tramite le loro articolazioni a promuovere l'inserimento a tutti gli effetti del cittadino portatore di handicap nella società
2. ___ Spetta agli Enti locali, ciascuno per la propria competenza, attuare i servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli handicaps, nonché attuare le iniziative per l'inserimento e per l'integrazione sociale e culturale dell'handicappato, inclusi gli interventi a carattere economico.
3. ___ La persona handicappata ha diritto a prestazioni e servizi non emarginanti, per cui le iniziative e i servizi anche a loro favore non devono essere settoriali ma tra loro integrati, soprattutto quelli a carattere sociale e sanitario.

Art. 3
(Il mantenimento nell'ambito territoriale)

1. ___ L'handicappato deve trovare risposta ai suoi problemi sanitari, sociali, economici, assistenziali, culturali e lavorativi, prioritariamente nel territorio della sua residenza.
2. ___ I Comuni, singoli o associati, sono abilitati a programmare, istituire, gestire e coordinare i servizi e le iniziative presenti sul territorio di loro competenza, al fine, di favorire la permanenza nell'ambito territoriale del cittadino portatore di handicap.
3. ___ Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, censisce gli handicappati ricoverati fuori i confini della Calabria, e programma piani d'intervento per il loro rientro in famiglia o comunque nel loro territorio di residenza, tale attuazione è affidata ai Comuni singoli o associati.

Art. 4
(Mantenimento in famiglia)

1. ___ I Comuni singoli o associati tramite i loro servizi e le iniziative hanno come obiettivo primario il

mantenimento e il reinserimento della persona handicappata nell'ambito familiare.

2. ___ I servizi e le iniziative a carattere assistenziale ed economico, dovranno tenere presente sia le difficoltà che le risorse della famiglia stessa.

3. ___ I Comuni assicurano altresì l'assistenza domiciliare agli handicappati gravi e non deambulanti, tramite prestazioni a carattere domestico utilizzando prioritariamente i servizi pubblici.

Art. 5

1. ___ Per le finalità di cui al precedente art. la Regione assegna contributi ai Comuni, che in forma singola o associata, realizzino interventi rivolti a:

- a) assicurare l'assistenza domiciliare;
- b) erogare contributi sino al limite di 15 milioni a nuclei familiari comprendenti almeno un membro convivente portatore di handicap fisico non deambulante che, proprietari o usufruttuari o affittuari, intendano apportare agli alloggi occupati le variazioni edilizie e strumentali possibili, onde addeguarli alle prescrizioni del D.P.R. 27-4-1978 n. 384;
- c) assicurare ai portatori di handicap l'effettiva fruizione di tutti i servizi pubblici e di una reale partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

Art. 6

(Affido familiare)

1. ___ L'affido familiare è rivolto alle persone handicappate in età evolutiva bisognose di assistenza, cui la famiglia originaria non è in grado di provvedere

2. ___ L'affido familiare è disposto su relazione motivata dal servizio locale e viene attuata a norma della legge 4-5-1983, n. 184.

3. ___ Ad ogni famiglia affidataria non possono essere affidati più di due soggetti portatori di handicap, salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare

Art. 7

(Fruibilità dei trasporti)

1. ___ I Comuni singoli o associati, operano, per favorire l'accesso ai trasporti territoriali pubblici e privati alle persone handicappate.

2. ___ In caso, di estrema comprovata impossibilità del servizio pubblico a garantire la fruibilità del trasporto agli handicappati, i Comuni si possono avvalere di convenzioni con servizi privati dotati di automezzi adatti.

3. ___ La Regione, interviene economicamente, coprendo la spesa ritenuta necessaria per le modifiche idonee agli automezzi che dovranno essere comprovatamente guidati dalle persone handicappate.

Art. 8

(Abbattimento delle barriere di comunicazione)

1. ___ I Comuni singoli o associati operano per l'abbattimento delle barriere di comunicazione in riferimento ai soggetti che, a causa di handicap sensoriali, trovano difficoltà di fruizione dei mass media, di comprensione verbale, di comunicazione.

2. ___ Per la realizzazione di tale scopo la Regione assegna contributi ai Comuni che, in forma singola o associata, realizzino interventi volti a:

- a) inserire gli handicappati nel contesto di strutture per il tempo libero destinate a tutta la popolazione;
- b) assicurare ai portatori di handicap la possibilità di usufruire di apparecchiature, per sistemi di ascolto e di lettura, ivi compresi materiali didattici speciali.

Art. 9

(Fruibilità della scuola)

1. ___ I Comuni singoli o associati attuano forme di assistenza integrativa per lo inserimento e la permanenza nelle scuole di ogni ordine e grado dei soggetti portatori di handicap.
2. ___ I Comuni promuovono indagini per conoscere gli handicappati e le loro difficoltà in ordine all'inserimento scolastico.
3. ___ La Regione può stipulare con Enti pubblici e privati specializzati convenzioni per la produzione e la distribuzione di materiale didattico speciale.
4. ___ La Regione assegna contributi ai Comuni di residenza degli studenti di ogni ordine e grado portatori di handicap fino alla concorrenza massima di lire 1.500.000 per ciascun studente assistito per anno scolastico, sulla base di un programma tecnico didattico individualizzato.

Art. 10
(Formazione professionale)

1. ___ La Regione promuove e riconosce carattere prioritario ai corsi di formazione professionale che prevedano l'inserimento dei portatori di handicap; a tal fine sono favorite quelle iniziative che prevedono esperienze dirette presso i luoghi di lavoro.
2. ___ Le iniziative formative di cui al presente art. possono in alcuni casi prescindere dalla finalizzazione al conseguimento di una qualifica professionale
3. ___ I servizi di riabilitazione collaborano con la famiglia e la scuola per l'orientamento professionale dell'handicappato.

Art. 11
(Iniziative per l'occupazione)

1. ___ La fruibilità del posto di lavoro va garantita a tutti i cittadini, a prescindere dal grado e dal tipo di minorazione, sviluppando anche una rete di servizi sociali, sanitari e formativi di sostegno.
2. ___ La Regione svolge indagini finalizzate ad individuare le possibilità occupazionali esistenti in relazione al collocamento lavorativo degli handicappati.
3. ___ La Regione eroga contributi ai Comuni singoli o associati per:
 - a) acquisto di attrezzature per i soggetti handicappati singoli o associati che intendono avviarsi ad un lavoro autonomo;
 - b) acquisto di attrezzature idonee o la modifica d'impianti con cui l'handicappato deve svolgere la propria attività lavorativa presso terzi;
 - c) sostegno tecnico psico-pedagogico
 per l'individuazione delle capacità attitudinali e potenziali possibilità lavorative del soggetto portatore di handicap.

Art. 12
(Incentivi per l'occupazione)

1. ___ Per raggiungere le finalità di cui al precedente art. la Regione favorisce anche la costituzione di cooperative e imprese artigiane formate da almeno il 50% di handicappati, attraverso:
 - a) adeguati interventi economici per la fase di avvio e la strumentazione;
 - b) un intervento economico pari al 30% della retribuzione percepita dall'handicappato.
2. ___ La Regione inoltre favorisce l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap in aziende produttive, incentivando tale possibilità attraverso i finanziamenti di cui al comma precedente, lettere a) e b).
3. ___ La Regione in collegamento con gli Enti locali, uffici del lavoro, organismi formativi, datori di lavoro e sindacati, programma ed attiva programmi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo degli handicappati.

Art. 13

(Fruibilità dei luoghi di socializzazione)

1. ___ La persona handicappata deve fruire come tutti i cittadini dei luoghi pubblici di carattere collettivo-sociale.
2. ___ A tale scopo gli Enti locali, ciascuno per la propria competenza concorrono all'abbattimento delle barriere architettoniche con riferimento agli edifici pubblici di carattere collettivo-sociale, alle altre strutture pubbliche particolarmente quelle scolastiche, a quelle inerenti i servizi pubblici in generale, all'edilizia abitativa, in attuazione delle leggi dello Stato in materia.

*Art. 14**(Iniziativa per altre finalità)*

1. ___ La Regione assegna contributi a Comuni che, in forma singola o associata, pongano in essere iniziative atte a:
 - a) favorire la partecipazione dei soggetti handicappati alle attività sportive e del tempo libero esistenti sul territorio;
 - b) favorire l'autonomo accesso alla cultura e all'informazione agli handicappati;
 - c) organizzare soggiorni climatici in strutture aperte nelle località adeguate alle esigenze dei soggetti handicappati;
 - d) promuovere e sostenere la realizzazione di micro-esperienze a carattere sperimentale finalizzate all'inserimento e al mantenimento nel normale ambiente di vita delle persone handicappate.

*Art. 15**(Strutture socio-assistenziali)*

1. ___ Nell'attuazione della presente legge si possono utilizzare in relazione ai diversi bisogni di assistenza dei soggetti portatori di handicap, strutture quali: le comunità alloggio, i centri socio-educativi, i centri residenziali, di cui all'"ALLEGATO A" della presente legge.
2. ___ Tali strutture devono essere funzionali e collegate operativamente con i servizi del territorio, nonchè rispondenti alle norme statali in materia.
3. ___ I Comuni singoli o associati possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui al I comma del presente art..
4. ___ La convenzione deve prevedere: gli interventi da effettuarsi da parte dello ente contraente, i criteri e i mezzi di erogazione dei servizi, le modalità di controllo dell'Ente locale e degli utenti sulla gestione.
5. ___ I corrispettivi delle convenzioni sono riferiti ai costi del servizio in relazione ai livelli qualitativi del servizio stesso.
6. ___ Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emette un regolamento circa i criteri per l'attuazione di detti servizi.

*Art. 16**(Partecipazione)*

1. ___ La Regione, per il coordinamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge, adotta il metodo della consultazione permanente con le associazioni esistenti sul territorio costituite per la tutela degli interessi dei cittadini handicappati, con le associazioni sindacali, quelle di volontariato e le organizzazioni del movimento cooperativo.
2. ___ Queste associazioni presentano proposte ed esprimono pareri sulle questioni e sui provvedimenti atti a favorire il superamento di ogni stato di esclusione degli handicappati dalla vita sociale.
3. ___ Le predette associazioni possono promuovere indagini e studi rivolti ad approfondire le conoscenze qualitative e quantitative dei bisogni degli handicappati sul territorio dei Comuni singoli o associati, nonchè la divulgazione delle relative conoscenze anche d'intesa coi Comuni stessi.

Art. 17

(Formazione del personale)

1. ___ La Regione finanzia, nell'ambito dei piani annuali di formazione professionale, utilizzando (anche i contributi del Fondo Sociale Europeo, corsi di formazione e di aggiornamento degli operatori addetti all'assistenza dei soggetti portatori di handicap, e promuove corsi per la riqualificazione del personale delle strutture socio-assistenziali.
2. ___ La Regione finanzia corsi per la formazione di animatori di comunità, aperti anche alla partecipazione sia del volontariato che delle persone handicappate.

Art. 18
(Volontariato)

1. ___ Al fine di realizzare i servizi e le iniziative della presente legge i Comuni singoli o associati possono avvalersi delle prestazioni del volontariato compreso il servizio civile svolto in sostituzione degli obblighi militari secondo le norme vigenti.
2. ___ Al personale volontario sono rimborsate, se richieste e preventivamente autorizzate, le spese vive sostenute per lo espletamento delle attività prestate.

Art. 19
(Procedure e piano di riparto dei contributi)

1. ___ I Comuni in forma singola o associata presentano alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno un piano d'intervento in relazione alle iniziative e ai servizi di cui alla presente legge che intendono attuare nel rispettivo territorio.
2. ___ Il piano contiene la descrizione degli interventi prescelti, il numero dei soggetti interessati, il preventivo di spesa per ciascun intervento.
3. ___ Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 30 giugno di ogni anno la ripartizione dei fondi tra i Comuni singoli o associati che hanno presentato il programma annuale.
4. ___ Nella formulazione del piano di riparto un'aliquota, non superiore al 10% dei finanziamenti previsti nel bilancio regionale per lo sviluppo dei servizi ed iniziative di cui alla presente legge, deve essere riservata ad attività di assistenza tecnica agli Enti locali o alla realizzazione di iniziative straordinarie nelle aree maggiormente sprovviste di adeguati servizi, espressamente previste nello stesso piano di riparto.
4. ___ I contributi approvati dal Consiglio regionale sono erogati ai Comuni singoli o associati in unica soluzione.
5. ___ Detratta l'aliquota di cui al IV comma del presente art., il piano di riparto annuale dovrà essere elaborato tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) per i servizi e le iniziative di cui agli artt. 10, 11, 12, 15, 17 e 18 deve essere riservata un'aliquota non superiore al 60% del finanziamento previsto;
 - b) per i servizi e le iniziative di cui ai rimanenti artt., deve essere riservata la parte rimanente del finanziamento previsto.
6. ___ Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato erogato il contributo regionale, i Comuni singoli o associati beneficiari dei contributi, presentano alla Giunta regionale un rendiconto relativo all'impiego del contributo ricevuto.
7. ___ Per l'anno 1984, i Comuni presentano i piani di cui al I comma del presente art. entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il Consiglio regionale approva la ripartizione dei fondi, su proposta della Giunta, entro i successivi 30 giorni.

Art. 20
(Finanziamenti)

1. ___ Per il finanziamento degli oneri relativi all'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984 la spesa di L. 2 miliardi; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei

rispettivi bilanci.

2.____Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede mediante riduzione dei seguenti capitoli del bilancio per l'anno 1984:

capitolo 5122206 "Contributo della Regione per il finanziamento dell'ESAC" L. 500.000.000;

capitolo 1003104 "Indennità di trasferta per missioni e trasferimento del personale" L. 300.000.000;

capitolo 1005107 "Spese postali, tele foniche, telegrafiche "L. 300.000.000;

capitolo 2221101 "Contributi alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione di strade comunali di bonifica classificate provinciali"L. 400.000.000;

capitolo 2222103 "Contributi straordinari per agevolazioni di viaggio per studenti e lavoratori dipendenti" L. 500.000.000.

Istituzione del capitolo 4251105 "Con tributi ai Comuni per servizi ed attività volti al superamento dell'emarginazione degli handicappati" L. 2.000.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 3 settembre 1984

B. Dominijanni
